

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5116

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POGGIOLINI, MARTINO, BRUNI GIOVANNI, SANTORO

Presentata il 3 ottobre 1990

Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione del relativo albo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una legge istitutiva dell'albo e dell'ordine degli assistenti sociali è necessaria dopo il riconoscimento dell'*iter* formativo e del diploma universitario triennale quale unico titolo abilitante all'esercizio della professione, come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, come successivamente integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280. Tali riferimenti legislativi consentono di definire chi legittimamente può esercitare la professione di assistente sociale; cionondimeno la delicatezza dei compiti affidati agli assistenti sociali impone che si realizzi una maggiore tutela degli stessi nell'ambito operativo, avuto riguardo al corretto esercizio della professione.

Nell'ambito istituzionale agli assistenti sociali vengono sempre più affidati com-

piti complessi e delicati, in ordine alla prevenzione del disagio sociale e al recupero dei processi di emarginazione cui sono soggetti i minori, gli anziani, i disabili ed, in genere, i gruppi socialmente deboli o minoritari.

L'istituzione dell'albo e del relativo ordine si impone inoltre in relazione alla necessità di permettere agli assistenti sociali un adeguato esercizio della libera professione, unitamente ad assicurare loro l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici dei giudici presso i tribunali. Sono sempre più frequenti, infatti, i casi di affidamento agli assistenti sociali delle perizie relative alla idoneità dei genitori nei casi di affidamento ed adozione, a cui spesso fa poi seguito un'opera di garanzia e controllo dello sviluppo dei rapporti instaurati. È questo un settore delicatis-

simo, sul quale non debbono sussistere vuoti normativi o carenze per ciò che attiene alla deontologia professionale. L'ingresso della professione di assistente sociale nell'ambito privato esige, peraltro, le medesime garanzie, sia per il magistrato che eventualmente si avvale dell'opera di questi professionisti, sia per il privato cittadino che si affida al loro operato per la propria situazione di bisogno. In questo senso, l'istituzione dell'albo e dell'ordine sono garanzia di corretto svi-

luppo della professione e di controllo sul suo esercizio.

L'articolo 1 della proposta definisce l'attività professionale della categoria, i requisiti per l'esercizio della quale sono specificati all'articolo 2. L'articolo 3 tratta dell'esercizio della professione. L'articolo 4 istituisce l'albo professionale degli assistenti sociali. Al fine di integrare la nuova normativa con la legislazione vigente sono previste due norme a carattere transitorio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Attività professionale).

1. È oggetto della professione di assistente sociale la rimozione degli ostacoli di natura psico-sociale e culturale che si frappongono al pieno sviluppo della persona, del gruppo sociale e della comunità. A tal fine l'assistente sociale utilizza e attiva il sistema delle risorse e concorre alla promozione ed allo sviluppo sociale, svolgendo nel contempo funzioni di programmazione, organizzazione e direzione dei servizi sociali.

ART. 2.

(Requisiti per l'esercizio professionale).

1. Il titolo di assistente sociale spetta a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, e al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280.

ART. 3.

(Esercizio della professione).

1. La professione di assistente sociale può essere svolta con rapporto di lavoro subordinato o autonomo. L'esercizio professionale comprende la possibilità di esercitare l'attività didattica e formativa.

2. Nei casi di collaborazione tecnica con la magistratura l'attività si configura come consulenza, con piena autonomia tecnico-professionale garantita al professionista.

3. Nella sua qualità, l'assistente sociale può concorrere alla definizione degli indirizzi di politica sociale nella pubblica amministrazione e nelle istituzioni in cui si trova ad operare.

ART. 4.

(Istituzione dell'albo professionale).

1. È istituito l'albo degli assistenti sociali, al quale sono obbligatoriamente iscritti tutti coloro che intendono esercitare l'attività di assistente sociale. Agli iscritti si applica la disciplina dell'articolo 622 del codice penale, per quanto attiene alle notizie delle quali gli assistenti sociali siano venuti a conoscenza per ragioni derivanti dalla propria attività professionale. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli assistenti sociali, articolato a livello regionale o provinciale in rapporto alla consistenza numerica degli iscritti.

2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria anche per coloro che esercitano l'attività professionale con rapporto d'impiego alle dipendenze di amministrazioni o enti pubblici o privati.

3. L'iscritto all'albo ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato e nei Paesi con i quali è in vigore un criterio di reciprocità.

ART. 5.

(Norme transitorie).

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono emanate le norme relative all'istituzione ed al funzionamento delle sedi regionali o provinciali dell'ordine degli assistenti sociali, nonché alle modalità di iscrizione e cancellazione dall'albo ed alla normativa elettorale.

ART. 6.

(Norme delegate).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più

decreti legislativi sulla tenuta dell'albo professionale, i contributi e tasse annuali degli iscritti all'ordine, le sanzioni disciplinari da irrogare agli iscritti ed i mezzi di impugnazione avverso le decisioni dei consigli dell'ordine in materia di violazione delle norme sulla professione.